

Roma, 28 febbraio 2022

Circolare n. 59/2022

Oggetto: Lavoro – Sicurezza - Chiarimenti sui nuovi obblighi formativi – Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 16.2.2022.

Come è noto, il decreto fiscale (art. 13 del DL n. 146/2021 come convertito dalla legge n. 215/2021) ha introdotto importanti modifiche relativamente agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgvo n. 81/2008) prevedendo in particolare l’obbligo anche per il datore di lavoro (oltre che per dirigenti e preposti come attualmente previsto) di ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, poiché il suddetto accordo è fondamentale per l’individuazione dei criteri di durata, modalità e contenuti minimi della formazione, il nuovo obbligo per il datore di lavoro non scatterà finché non sarà adottato il predetto accordo. Per quanto riguarda invece preposti e dirigenti, nelle more dell’adozione dell’accordo, nei loro confronti continuerà ad applicarsi il regime attualmente previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Infine l’INL ha precisato che nel futuro accordo Stato-Regioni sulla formazione sarà previsto anche un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove regole.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [332/2021](#) e [38/2012](#)
Allegato uno
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

CIRCOLARE N. 1/2022



Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS
Direzione centrale entrate

INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti
modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza
del lavoro.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni, condivise con l'Ufficio legislativo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022,
con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e
preposti.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n.
146/2021 non affrontate in questa sede.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale *“il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”*.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, **il datore di lavoro** il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una *“adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”* secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, *“un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

*a) l'individuazione della **durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;***

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto concerne il datore di lavoro, **l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico**. Sarà infatti l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Segue: dirigenti e preposti

Per quanto concerne l'individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che *“i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:*

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, **anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti**, una *“un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri*

compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo**", rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

Inoltre, **con specifico riferimento alla figura del preposto**, il nuovo comma 7-ter stabilisce che *"per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"*.

A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.

La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione *"adeguata e specifica"* secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, **non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico**.

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti **dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011** adottato dalla Conferenza permanente **ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37** del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell'art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, **attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza**, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al **secondo periodo** del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto, **anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza** alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, **occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole** (v. in particolare par. 10 dell'accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante "Disposizioni transitorie").

Obblighi formativi e prescrizione

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), **non potranno costituire**

elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.

Il comma 5 dell'art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire *“da persona esperta e sul luogo di lavoro”*. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che *“l'addestramento consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'**esercitazione applicata**, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati **devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato**”*.

Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che **trovano immediata applicazione**, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un *“apposito registro informatizzato”* che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento **si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”** richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO

Bruno GIORDANO